



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

**Il Commissario delegato
per l'edilizia sanitaria della Regione Calabria**
(OCDPC n. 1133 del 13 marzo 2025)

**ATTO AGGIUNTIVO (n. 2) AL CONTRATTO DI CONCESSIONE
TRA**

REGIONE CALABRIA

A.S.P. DI VIBO VALENTIA
(“CONCEDENTE”)

E

VIBO HOSPITAL SERVICE SPA
(IL “CONCESSIONARIO”)

*Atto aggiuntivo, al Contratto di concessione tra REGIONE CALABRIA, A.S.P. DI VIBO VALENTIA (“CONCEDENTE”) E
VIBO HOSPITAL SERVICE SPA (IL “CONCESSIONARIO”),
sottoscritto da*

*Commissario Delegato per l'Edilizia Sanitaria della Regione Calabria (Concessionario pro tempore)
Vibo Hospital Service Spa (Il “Concessionario”)*

2° Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

2 °ATTO AGGIUNTIVO

AL CONTRATTO DI CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART.144 DEL D. LGS. 163/06, AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI VIBO VALENTIA E LA GESTIONE, PER L'INTERA DURATA DELLA CONCESSIONE, DEI SERVIZI DI SUPPORTO NON SANITARI NONCHÉ DE/ SERVIZI COMMERCIALI COMPATIBILI CON L'ATTIVITÀ SANITARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 12.09.2014 REP. 2.

TRA

IL RUP DELLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EDILIZIA SANITARIA DELLA REGIONE CALABRIA per la costruzione dell'Ospedale di Vibo Valentia, con sede legale in Catanzaro, Viale Europa - Cittadella Regionale - Località Germaneto, C.F./P.I. 97117490793, nella persona del Ing. Claudio MORONI, nato Salerno, il 20/08/1971 domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, giusta Determinazione n.1 del 26/03/2025 del Commissario Delegato per l'edilizia Sanitaria della Regione Calabria (*Concedente pro tempore*);

E

VIBO HOSPITAL SERVICE SPA, con sede legale ed amministrativa nel Comune di Rovigo, Viale delle Industrie, 8, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Rovigo n. RO-161965, P.I. 01494300294, in persona del Consigliere di Amministrazione – Procuratore special, geom. Pier Renzo Olivato, nato ad Anguillara Veneta (PD), il 6/12/1954 C.F. LVT PRN 54T06 A296U e domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera dell'atto costitutivo del 5/09/2014 REP. N. 520 RAC. N. 564 c/o lo Studio notarile dott. Michelangelo Casciano, in Rovigo, viale delle Industrie, 8 in Piazzola sul Brenta. (Concessionario);

PREMESSE

Richiamate e confermate tutte le premesse di cui al 1° atto aggiuntivo del 09/05/2023 si premette ulteriormente:

1. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 97 del 31.03.2023 è stato approvato lo Schema dell'Atto Aggiuntivo (1° Riequilibrio) che è stato sottoscritto il 9 maggio 2023 rep. n. 1 del 9 maggio 2023 e con il quale sono stati modificati gli articoli, ivi specificamente riportati, di cui al “*Contratto di concessione, ai sensi dell'articolo 144 del d.lgs. 163/06, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria*” rep. n. 2 sottoscritto in data 12 settembre 2014 dalla Regione Calabria e dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e, dall'altra parte, da Vibo Hospital Service s.p.a.;
2. Con Decreto n. 4388 del 28.03.2024 al fine di poter avviare le procedure per il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Vibo Valentia, sono stati approvati gli elaborati tecnici del progetto esecutivo, comprensivo delle varianti apportate in sede di redazione dell'esecutivo, del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia a seguito del rapporto di verifica finale da parte della società Rina Check;
3. Con decreto n. 6987 del 22 maggio 2024 sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo 2° stralcio facenti parte degli elaborati del progetto esecutivo approvato con decreto n. 4388 del 28.03.2024 nonché il Quadro Economico per l'importo dei relativi lavori e spese tecniche pari ad €.16.936.363,60, di cui €.15.396.694,18 quale imponibile ed €.1.539.669,42 per IVA al 10%, che trovano copertura finanziaria nel bilancio regionale al capitolo di spesa n.U6106012900, impegno n.16787 del 2014 che presenta la necessaria capienza;
4. Con nota prot. N. 503613 del 31.07.2024 la Regione Calabria ha chiesto al Concessionario di trasmettere il Piano Economico Finanziario di riequilibrio, resosi necessario a seguito dell'introduzione delle varianti

2° Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

progettuali in fase di redazione del progetto esecutivo. Ha, inoltre, chiesto la trasmissione del PEF di disequilibrio, corredata da apposita relazione al Piano Economico Finanziario in cui sono esposti tutti gli elementi ed i parametri che determinano la variazione rispetto al PEF posto a base del 1° atto aggiuntivo.

5. Con nota prot. 077-24 del 13 novembre 2024 il Concessionario ha trasmesso il Piano Economico Finanziario, aggiornato sia per quanto riguarda l'importo dell'investimento in relazione all'indice ISTAT FOI, sia con riferimento agli importi delle varianti richieste e delle varianti normative del Progetto Esecutivo verificate dal Rina Check; inoltre, nella trasmissione, sono stati allegati alcuni scenari così come richiesti dalla Regione al fine di valutare le modalità più coerenti per operare il riequilibrio.
6. La Regione Calabria ha evidenziato, in plurimi incontri, l'intenzione di incrementare il contributo a fondo perduto nell'ambito della procedura di riequilibrio e di aver già avviato le necessarie verifiche istituzionali per individuare le necessarie coperture finanziarie;
7. Si ritiene necessario un aggiornamento del Progetto Esecutivo degli Arredi e Attrezzature e Apparecchiature biomediche, di cui all'art. 13 lettera e) della Concessione, in precedenza concordemente differito, in ragione dell'indispensabile adeguamento tecnologico registratosi successivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione;
8. La Regione Calabria ha, chiesto al Concessionario di adeguare la struttura del Piano Economico Finanziario ad alcuni dei criteri previsti dallo Schema di Contratto approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato con Determina n.1 del 5 gennaio 2021, contemplando in particolare:
 - Passaggio ad un modello di Piano Economico Finanziario con canone di disponibilità costante nel tempo c.d. "flat": canone di disponibilità non rivalutato all'inflazione, in considerazione del fatto che lo stesso contribuisce alla remunerazione di costi fissi o pressoché fissi (costo dell'investimento e costo del finanziamento);
 - Spostamento del "Markup": la quota del canone dei servizi deputata alla remunerazione dell'investimento viene inserita all'interno del canone di disponibilità che per sua natura è deputato alla remunerazione dell'investimento; ne consegue che il canone dei servizi coincide con il costo dei servizi per il concessionario;
 - Modifica delle modalità di Benchmark Test limitatamente ai servizi di Soft FM: (i) Servizio Mensa Dipendenti e Ristorazione Degenti, (ii) Servizio Lavanolo, Materasseria e Guardaroba, (iii) Servizio ritiro e smaltimento rifiuti, (iv) Servizio di Pulizie e Sanificazione, (v) Servizio di logistica integrata e ausiliario, (vi) Servizio di controllo accessi/portierato/vigilanza;
 - Con riferimento al Canone dei Servizi, limitatamente ai servizi di Soft FM di cui al punto precedente, non oltre 6 mesi prima dall'avvio della gestione dell'Ospedale, le parti definiranno il costo di ciascuno di essi (e quindi il Canone) e gli standard qualitativi, in modo allineato all'evoluzione delle regole e delle prassi del procurement sanitario. In particolare il costo dei servizi dovrà avere come riferimento i prezzi pubblicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in base a quanto previsto dal decreto-legge 98/2011 e s.m.ei., art. 17, co.1, lett a) e i capitolati dovranno essere coerenti con quelli discendenti dalle gare centralizzate aggiudicate dalle principali centrali di committenza regionali.
9. Con le note del Presidente della Regione Calabria del 23 settembre 2024 e del 5 febbraio 2025, tra l'altro, si è rappresentata la necessità di accelerare le procedure attinenti alla realizzazione degli interventi in ambito sanitario dei nuovi Ospedali della "Sibaritide", di "Vibo Valentia", della "Piana di Gioia Tauro", di "Locri", e di quelli finanziati dall'INAIL per le Aziende "GOM Reggio Calabria", "ASP Reggio Calabria", "AO Cosenza", "AOU Catanzaro", "ASP Crotone";
10. Con delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della grave condizione di criticità relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria ed è stato disposto che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2° Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

11. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1133 del 13 marzo 2025 sono state dettate disposizioni speciali derogatorie per l'attuazione urgente degli interventi concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria con attribuzione al Commissario Delegato per l'Edilizia Sanitaria della Regione Calabria del potere di subentrare nelle procedure in corso, con la previsione, altresì, di *“concludere gli accordi attinenti ai progetti di finanza, e per la relativa attuazione, inerenti agli interventi di cui”* all'ordinanza sopra citata, in cui è ricompreso l'Ospedale di Vibo, prescindendo anche dal diverso quadro normativo attinente al Commissariamento del Sistema Sanitario Regionale;
12. Con Determinazione n.1/2025 del Commissario Delegato per l'Edilizia Sanitaria della Regione Calabria, On. Roberto OCCHIUTO, viene nominato RUP, per l'intervento *“Realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria”*, l'ing. Claudio MORONI, con delega dei poteri di firma ed impegno, su ogni atto e/o provvedimento avente valore verso l'esterno;
13. Con Provvedimento del R.U.P. –Vibo n 3 del 08/04/2025:
 - sono stati approvati gli elaborati finali del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia;
 - sono stati approvati gli elaborati finali ed i corrispondenti quadri economici delle varianti progettuali del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia individuate nello sviluppo progettuale del progetto esecutivo, derivanti dal recepimento dalle richieste della Stazione Appaltante esplicitate nei verbali degli incontri tecnico-amministrativi di cui ai punti che precedono;
 - è stato approvato il Piano Economico Finanziario di Riequilibrio comprensivo di relazione di accompagnamento e di bozza di Atto Aggiuntivo
14. Si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 38 della Concessione, alla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo - il cui schema è stato approvato con provvedimento del R.U.P. –Vibo n 3 del 08/04/2025- che modifica ed integra il “Contratto di concessione, ai sensi dell'articolo 144 del d.lgs. 163/06, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria” rep. n. 2 sottoscritto in data 12 settembre 2014 dalla Regione Calabria e dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e, dall'altra parte, da Vibo Hospital Service s.p.a., come modificato dall'“Atto aggiuntivo al contratto di concessione” rep. n. 1 sottoscritto dalle stesse parti in data 9 maggio 2023;

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

- a) Ai fini del presente atto aggiuntivo per **“Contratto di concessione”** si intende il *“Contratto di concessione, ai sensi dell'articolo 144 del d.lgs. 163/06, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria”* rep. n. 2 sottoscritto in data 12 settembre 2014 dalla Regione Calabria e dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e, dall'altra parte, da Vibo Hospital Service s.p.a., come modificato dall'“Atto aggiuntivo al contratto di concessione” rep. n. 1 sottoscritto dalle stesse parti in data 9 maggio 2023.
- b) In caso di contrasto tra le previsioni del presente atto aggiuntivo e le previsioni del *“Contratto di concessione, ai sensi dell'articolo 144 del d.lgs. 163/06, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria”* rep. n. 2 sottoscritto in data 12 settembre 2014 dalla Regione Calabria e dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e, dall'altra parte, da Vibo Hospital Service s.p.a. o comunque dall'“Atto aggiuntivo al contratto di concessione” rep. n. 1 sottoscritto dalle stesse parti in data 9 maggio 2023 devono ritenersi prevalenti le prime.

Articolo 2 – Premesse e Documenti Contrattuali

- a) Il punto 3 dell'articolo 1 (“PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI”) del Contratto di concessione è così sostituito
“3. I fatti ed i documenti di cui alle premesse che precedono e, quindi, il lungo lasso di tempo decorso dalla pubblicazione del bando e le sostanziali variazioni apportate al progetto posto a base di gara sia in sede di progettazione definitiva che esecutiva -che hanno determinato, fra l'altro, l'approvazione di un 1° PEF di Riequilibrio con DCA n.31 del 05/04/2022, e di un 2° PEF di

2° Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

riequilibrio con provvedimento del R.U.P. -Vibo n 3 del 08/04/2025- impongono l'integrazione e/o l'aggiornamento delle previsioni di cui al Contratto di Concessione nei termini che seguono: si ravvisa, infatti, la necessità di esplicitare aspetti di dettaglio e agevolare lo svolgimento di attività operative previste nel contratto originario, per renderlo coerente con il tempo decorso e con le mutate esigenze e disponibilità.”

- b) Il punto 4 dell'articolo 1 (“PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI”) del Contratto di concessione è così sostituito
“4. In particolare, con il presente atto si andranno ad integrare e/o ad aggiornare esclusivamente gli articoli oggetto di revisione, precisandosi che il Contratto, il 1° Atto Aggiuntivo sottoscritto il 9 maggio 2023 nonché il presente Atto Aggiuntivo, dovranno, in ogni caso, essere letti ed interpretati unitariamente privilegiandosi, in caso di contrasto, le previsioni di cui al presente atto aggiuntivo”
- c) Il punto 5 dell'articolo 1 (“PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI”) del Contratto di concessione relativamente alla definizione del “Piano Economico Finanziario o Piano Economico Finanziario di Riequilibrio o PEF di Riequilibrio” è così sostituita
“Piano Economico Finanziario o Piano Economico Finanziario di Riequilibrio o PEF di Riequilibrio:
indica l'elaborato oggetto di revisione ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, approvato con Provvedimento del R.U.P.-Vibo n 3 del 08/04/2025, contenente l'esplicitazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione delle Opere per il Periodo di Concessione, e i successivi aggiornamenti e/o revisioni effettuati ai sensi della Convenzione, allegato al presente atto Aggiuntivo al Sub. n.2”
- d) Al punto 5 dell'articolo 1 (“PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI”) del Contratto di concessione, è inserita, alla fine, la seguente definizione:
“Progetto Medicale: indica l'insieme dei documenti, elaborati grafici, relazioni, schede tecniche, computi metrici estimativi, elenchi prezzi unitari e analisi nuovi prezzi (per la determinazione in contraddittorio del corrispettivo che sarà riconosciuto al Concessionario), che il Concessionario si impegna a sviluppare in periodico confronto con il Concedente entro il 31.12.2025, in relazione alle apparecchiature medicali, Arredi sanitari e non e, quant'altro richiesto dal Concedente per l'utilizzo di tali attrezzature”

Articolo 3 - Nuovo Piano Economico Finanziario

- a) Il punto 1 dell'articolo 7.1 (“CONDIZIONI DI GARANZIA PER L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO”) del Contratto di concessione è così sostituito
*“1. 1. Le Parti danno atto e riconoscono che l'Equilibrio Economico-Finanziario è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario e sintetizzati negli Indicatori di Equilibrio della Concessione, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario di Riequilibrio approvato con Provvedimento del R.U.P.-Vibo n 3 del 08/04/2025. In particolare, costituiscono - allo stato - presupposti dell'Equilibrio Economico-Finanziario l'importo dell'investimento per costi di progettazione e di costruzione (al netto degli oneri finanziari e delle spese in fase di realizzazione capitalizzati) pari a **Euro 199.972.355,00** (IVA esclusa), come da Piano Economico Finanziario di Riequilibrio, e la durata prevista per la gestione dei servizi pari a 25 anni e 3 mesi.*
Il predetto importo relativo all'investimento è da intendersi forfettario ed immutabile anche nel caso in cui lo sviluppo della progettazione nella fase di predisposizione del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo determinasse nei relativi computi metrici estimativi importi maggiori, fatto salvo il caso di varianti approvate ai sensi del successivo art. 17.3 e l'adeguamento relativo alle ulteriori varianti introdotte in sede di sviluppo del Progetto Esecutivo che saranno computate sulla base dell'elenco prezzi unitari desumibili dal prezziario della Regione Calabria vigente ed, in mancanza di alcuni prezzi nello stesso, del prezziario DEI applicando ai relativi prezzi la medesima percentuale di ribasso che è stata convenzionalmente utilizzata nella stima del prezzo delle varianti introdotte in sede di sviluppo del Progetto Definitivo”
- b) All'articolo 7.2 (“CONTRIBUTO IN CORSO D'OPERA”) del Contratto di concessione l'importo di Euro 93.831.203,78 (IVA esclusa) è sostituito dall'importo di **Euro 158.878.148,00** (Iva esclusa)
- c) Il punto 1 dell'articolo 7.3.1 (“CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITÀ PER LE OPERE E CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITÀ INTEGRATIVO PER LE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE”) del Contratto di concessione è così sostituito
“1. Con decorrenza dal Collaudo o dalla data di Presa in consegna anticipata delle Opere, il Concedente corrisponderà al Concessionario, con cadenza trimestrale:

2° Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

- a) un Corrispettivo di Disponibilità per le Opere, per l'intera durata della gestione, è fissato in **€ 7.975.365,00** annuali (valori al 01.01.2028 come da PEF di riequilibrio) al netto dell'IVA applicabile nella misura di legge, da corrispondersi pro quota trimestrale, in via posticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del trimestre solare di riferimento;
- b) un Corrispettivo di disponibilità integrativo per le Apparecchiature biomediche (elencate nella cartella denominata "serie PM" del Progetto Esecutivo), per i primi 8 (otto) anni di gestione pari ad **Euro 1.971.490,00** annuali (valori al 01.01.2028 come da PEF di riequilibrio) al netto dell'IVA applicabile nella misura di legge, da corrispondersi pro quota trimestrale in via posticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del trimestre solare di riferimento"

Articolo 4 Modifiche al corrispettivo per i servizi no-core

- a) Il punto 2 dell'articolo 7.3.2. ("CORRISPETTIVO PER I SERVIZI NO-CORE") del Contratto di concessione è sostituito come segue:

"2. Il corrispettivo è dato dalla somma dei pagamenti da effettuarsi in relazione ai singoli Servizi no-core, come disciplinato nella presente Convenzione e nei Documenti contrattuali, in funzione (i) delle superfici risultanti dal progetto esecutivo come riportate del PEF di riequilibrio, (ii) dei volumi e della qualità delle prestazioni erogate, tenuto conto delle eventuali penalità applicate. Gli importi di cui alla Tabella che segue, relativi ai Servizi Manutentivi e di Gestione Calore (Hard FM), sono espressi a valori al 30.10.2020 e rappresentano le tariffe effettive che saranno aggiornate alla data di effettivo avvio dei servizi in relazione alle superfici risultanti dal Progetto esecutivo approvato come riportate nel PEF di riequilibrio. Mentre per quanto riguarda i servizi di Mensa Dipendenti e Ristorazione Degenti, Lavanolo, Materasseria e Guardaroba, ritiro e smaltimento rifiuti, Pulizie e Sanificazione, logistica integrata e ausiliario, controllo accessi/portierato/vigilanza, (Soft FM) i prezzi indicati nel PEF di riequilibrio rappresentano una mera stima in quanto i prezzi effettivi saranno stabiliti alla data di avvio dei servizi secondo le procedure di benchmark di cui al successivo art. 28.3. Le Parti prendono atto che prima dell'avvio dei servizi, dovranno essere valutati (i) i maggiori costi dei servizi (e quindi dei relativi ricavi) relativi all'attivazione del nuovo reparto di malattie infettive e dei reparti con degenti infettivi, (ii) i costi della manutenzione dell'impianto di trattamento acqua per dializzati, (iii) i costi di manutenzione dell'impianto di monitoraggio della qualità dell'aria e dei gas anestetici, (iv) i costi di manutenzione dell'ampliamento dell'impianto fotovoltaico, (v) i costi di manutenzione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche, (vi) i costi di manutenzione del sistema di monitoraggio pluviometrico del Fosso Calzone.

Servizi manutentivi e di gestione calore	Prezzo Unitario (Iva Esclusa) per metro quadrato di superficie ospedaliera come risultante dal Progetto Esecutivo Approvato
Manutenzione edile, impianti meccanici, elettrici, special elevatori, reflui, attrezzature fisse, arredi, impianti giardini, parcheggi aree esterne e gestione calore	48,80 €/mq

Articolo 5 Modifiche al meccanismo di adeguamento dei corrispettivi e delle tariffe

- a) I punti 1., 2 e 3. dell'articolo 7.5 ("MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI E DELLE TARIFFE") del Contratto di concessione sono così sostituiti

"1. Il Corrispettivo di Disponibilità per le Opere e il Corrispettivo integrativo per la disponibilità delle Apparecchiature biomediche, espresso a valori al 01.01.2028 come da PEF di Riequilibrio, sarà "flat rate" quindi fisso, invariabile ed indipendente dalla variazione, accertata su base annua, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi.

2. Per quanto concerne il meccanismo di adeguamento del Corrispettivo per Servizi no-core, i prezzi unitari dei servizi manutentivi e di gestione calore di cui alla tabella riportata all'art. 7.3.2 – espressi a valori al 30.10.2020 -, saranno adeguati dal Concessionario, ai fini del calcolo del Corrispettivo per i Servizi no-core, nella misura pari alla variazione, accertata su base annua, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nei precedenti dodici mesi (ISTAT-FOI senza tabacchi).

3. I prezzi unitari dei servizi di Soft FM (Servizio Mensa Dipendenti e Ristorazione Degenti, Servizio Lavanolo, Materasseria e Guardaroba, Servizio ritiro e smaltimento rifiuti, Servizio di Pulizie e Sanificazione, Servizio di logistica integrata e ausiliario, Servizio di controllo accessi/portierato/vigilanza) fissati secondo le procedure di benchmark di cui all'art. 28.3 , saranno adeguate dal Concessionario, nella misura della variazione, accertata su base annua, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi). Pertanto, all'inizio di ogni anno solare di gestione, le Tariffe saranno adeguate nella misura della variazione, accertata su base annua, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nei precedenti dodici mesi (ISTAT-FOI senza tabacchi)".

2° Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

Articolo 6 Modalità e Tempi di Adempimento degli Obblighi Assunti

- a) Nel punto 1 dell'articolo 13 ("MODALITA' E TEMPI DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI") del Contratto di concessione la lettera e) è sostituita dalla seguente
- "e) il Concessionario dovrà fornire, con riferimento agli Arredi e Attrezzature e alle Apparecchiature biomediche, un Progetto Medico contenente un prospetto di tali forniture al fine di una preventiva condivisione e approvazione da parte del Concedente, unitamente alle specifiche di dettaglio delle suddette forniture con indicazione dei relativi costi (mediante analisi di nuovi prezzi redatta ai sensi di legge con indicazione dei valori delle varie componenti del nuovo prezzo e con applicazione del costo di listino del produttore, ribassato a seguito di negoziazione in relazione all'andamento del mercato) entro il 31 dicembre 2025. Nei computi metrici del Progetto Medico saranno evidenziate le apparecchiature e gli arredi - forniti dal Concessionario - ricompresi nell'importo di investimento previsto nel PEF di riequilibrio. Le apparecchiature, attrezzature ed arredi non ricompresi nell'importo dell'investimento previsto nel PEF di riequilibrio potranno essere finanziati direttamente dal Concedente ovvero potranno dare luogo ad un ulteriore riequilibrio del PEF.*
- b) Nel punto 1 dell'articolo 13 ("MODALITA' E TEMPI DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI") del Contratto di concessione la lettera i) è sostituita dalla seguente
- "i) a presentare, entro 180 (centottanta) giorni antecedenti alla data di avvio prevista per i servizi, un piano dettagliato relativo agli aspetti organizzativi, prestazionali e qualitativi di ciascun servizio, inclusi i Servizi aggiuntivi, nel rispetto dei contenuti del Disciplinare di gestione e dell'Offerta, unitamente alla documentazione prevista con riferimento ai singoli Servizi nel Disciplinare di gestione, o secondo quanto modificato/integrato dalla procedura di Benchmark Test".*

Articolo 7 Modifica della procedura di Benchmark test

L'articolo 28.3 ("MARKET TEST") del Contratto di concessione è sostituito dal seguente

28.3 BENCHMARK TEST

- Le parti non oltre sei mesi prima dall'avvio della gestione dei servizi e, limitatamente al (i) Servizio Mensa Dipendenti e Ristorazione Degenti, (ii) Servizio Lavanolo, Materasseria e Guardaroba, (iii) Servizio ritiro e smaltimento rifiuti, (iv) Servizio di Pulizie e Sanificazione, (v) Servizio di logistica integrata e ausiliario, (vi) Servizio di controllo accessi/portierato/vigilanza, (con la esclusione dei servizi manutentivi), definiranno le quantità degli stessi e definiranno altresì i prezzi unitari e gli standard qualitativi in modo allineato all'evoluzione delle regole e delle prassi del procurement sanitario. In Particolare, il costo dei servizi dovrà avere come riferimento i prezzi pubblicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e/o da un panel di centrali di committenza regionali rilevanti, e, i capitolati dovranno essere coerenti con quelli discendenti dalle gare centralizzate aggiudicate dalle principali centrali di committenza regionali. Nel caso in cui il Concedente e il Concessionario non addivengono, almeno due mesi prima la data prevista per l'avvio della gestione, ad una concordata definizione degli elementi tecnici/organizzativi ed economici relativi alla erogazione dei su indicati servizi, la definizione sarà demandata ad un collegio consultivo tecnico alle cui determinazioni e alle cui pronunce in materia sarà riconosciuta natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Ad un collegio consultivo tecnico, che anche in tal caso assumerà determinazioni e pronunce con riconosciuta natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, potrà essere demandata la definizione dei contenuti del Progetto Medico sulle quali il Concedente e il Concessionario non dovessero trovare un accordo in sede approvativa. Per la modalità da seguire per la formazione, la costituzione e l'operatività del Collegio consultivo tecnico si fa riferimento alle previsioni contenute nell'allegato V.2 del decreto legislativo 23 del 2023*
- Una volta stabilite le condizioni di erogazione dei servizi (prezzi, quantità e capitolati), la procedura di benchmark test sarà condotta almeno ogni 5 anni e porterà ad un aggiornamento dei canoni dei servizi e dei capitolati. L'esercizio del benchmark test da parte del Concedente rientra nel rischio operativo per il Concessionario.*
- Qualora all'esito delle predette verifiche si evidenziasse, per uno o più servizi sopra indicati, uno scostamento tra il relativo corrispettivo (per la parte relativa ai costi del singolo servizio come specificati nel PEF della concessione) ed il corrispondente benchmark di mercato, calcolato ai sensi di quanto precede, in più o in meno superiore al 5% (cinque per cento), il Corrispettivo per tale servizio sarà rinegoziato tra le Parti al fine di ricondurlo a valori in linea con il mercato e sarà applicato al servizio a partire dalla procedura di rinegoziazione.*
- In caso di disaccordo sul valore del Corrispettivo, il Concessionario provvederà a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del Concedente, eventuali controdeduzioni sulla base di un'analisi di dettaglio della struttura dei costi dei singoli servizi oggetto di aggiornamento, della struttura dei costi della concessione, delle variazioni registrate sulla base di indicatori di mercato e statistici*

2° Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

disponibili e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuna.

5. *Qualora le argomentazioni fornite non fossero ritenute sufficienti dal Concedente e il Concessionario non accettasse di prestare servizio alle condizioni indicate da quest'ultima, il Concedente potrà decidere se a) demandare la definizione ad un collegio consultivo tecnico (alle cui determinazioni e alle cui pronunce in materia sarà riconosciuta natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile) oppure b) avvalersi della facoltà di affidare il servizio a terzi, in conformità alla normativa vigente, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione, senza il riconoscimento di alcun indennizzo al Concessionario, procedendo alla definizione, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, delle nuove condizioni di equilibrio economico-finanziario della Concessione ad esito della procedura di revisione di cui all'art.11.2 della presente Convenzione'.*

Letto, confermato e sottoscritto

Data

(Il Concedente pro tempore)

(Il Concessionario)